

DETERMINAZIONE DSAI/11/2025/COM

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI *BONUS* SOCIALE ELETTRICO
E GAS. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 15 maggio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" (di seguito: decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2007);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, 273/05 recante, nell’Allegato A, il “Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021 63/2021/R/com recante le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei *bonus* sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e i relativi Allegati A e B e s.m.i. (di seguito: Allegati A e B alla deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 ottobre 2024, 433/2024/E/com;
- le Specifiche tecniche adottate da Acquirente Unico S.p.a. di cui al documento “Allegato B Rendicontazione Bonus Sociale Erogato in attuazione della deliberazione 63/2021/R/com”;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com, recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 598/2023/E/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 il Governo, dando attuazione all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha adottato misure di tutela a favore dei clienti vulnerabili, istituendo, tra l’altro, un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* sociale elettrico);
- con successivi provvedimenti il meccanismo di compensazione della spesa per le famiglie in stato di disagio economico è stato esteso anche alle forniture di gas naturale (decreto-legge 185/08);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 e il decreto-legge 185/08 hanno individuato nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito: ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, lo strumento per individuare i nuclei familiari in situazione di effettiva vulnerabilità economica che, in quanto tali, sono titolati ad accedere al *bonus* sociale;
- ai sensi dell’art. 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19 a decorrere dal 1° gennaio 2021 i *bonus* sociali per la fornitura dell’energia elettrica e del gas

naturale sono riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE “*sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente*” (di seguito: nuclei familiari agevolabili);

- l’obiettivo generale di carattere sociale, sotteso al passaggio dal regime di riconoscimento a *domanda* al meccanismo di riconoscimento *automatico* agli aventi diritto dei *bonus* sociali per disagio economico è quello di colmare il divario tra i potenziali beneficiari e i percettori effettivi dei *bonus* sociali, assicurando tale forma di agevolazione alla più ampia platea dei soggetti aventi diritto;
- la predetta norma ha altresì attribuito all’Autorità il compito di definire “con propri provvedimenti le modalità applicative per l’erogazione delle compensazioni”;
- in attuazione di ciò, con deliberazione 63/2021/R/com l’Autorità ha definito le modalità applicative di tale nuovo regime di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali per disagio economico;
- in particolare, l’**articolo 11, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com**, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2023, dispone che:
 - il venditore è tenuto a trasferire al cliente domestico titolare del punto di prelievo e/o del punto di riconsegna interessato dalla compensazione, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall’impresa di distribuzione;
 - il trasferimento deve avvenire nella prima fattura emessa successiva alla data di fatturazione della medesima componente da parte dell’impresa di distribuzione;
- dal 1° gennaio 2024, al fine di garantire una *maggiore tempestività* nell’erogazione della compensazione, è stata eliminata la previsione che il venditore proceda alla sua erogazione dopo l’effettivo trasferimento della compensazione medesima da parte del distributore competente ed è stato stabilito che il trasferimento al cliente domestico interessato avvenga “*nella prima fattura utile*”;
- la *ratio* delle predette disposizioni è quella di agevolare quanto più possibile la fruizione dei *bonus* sociali da parte degli aventi diritto, prevedendo, da un lato, l’*automatica* percezione dei *bonus* sociali da parte di *tutti* i clienti finali che si trovino in condizioni di disagio economico sulla base delle informazioni all’uopo trasmesse dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ad Acquirente Unico S.p.A. in qualità Gestore del Sistema informativo integrato (SII), senza più condizionarne il riconoscimento alla presentazione di un’apposita richiesta da parte dei nuclei familiari agevolabili, dall’altro lato, la *tempestiva* erogazione dei *bonus* sociali da parte del venditore (o controparte commerciale) affinché i predetti soggetti ne possano immediatamente beneficiare;
- in quest’ottica, nella corresponsione dei *bonus* sociali agli aventi diritto il venditore non può porre a loro carico incombenti non necessari che avrebbero come effetto, oltre che di ritardare la percezione della compensazione, quello di

introdurre oneri che, con il passaggio al regime automatico, si è invece inteso eliminare;

- con la predetta deliberazione 63/2021/R/com, inoltre, sono stati introdotti obblighi di rendicontazione periodica nei confronti del Gestore del SII in capo alle imprese distributrici, alle controparti commerciali, ai gestori del servizio idrico e alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);
- segnatamente, ai sensi dell'**articolo 18, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com** in vigore dal 1° luglio 2021 (cfr. punto 8 del deliberato), le controparti commerciali devono trasmettere al SII, secondo le modalità da questo definite, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre dell'anno, una rendicontazione relativa ai *bonus* sociali di energia elettrica e gas erogati nel medesimo bimestre;
- in attuazione della citata disposizione, l'Acquirente Unico in qualità di Gestore del SII ha pubblicato l'*“Allegato B Rendicontazione Bonus Sociale Erogato in attuazione della deliberazione 63/2021/R/com”* che *“definisce il formato e la struttura dei file di Rendicontazione tra gli Utenti e il SII nell'ambito dell'automatismo del Bonus Sociale Economico”* (paragrafo 1), prevedendo, tra l'altro, che *“Ciascun file CSV è contenuto all'interno di un archivio compresso in formato zip”* (paragrafo 4.1) e che il SII restituisca entro un giorno lavorativo l'ammissibilità al *file* di Rendicontazione caricato dall'Utente (paragrafo 3.2);
- gli obblighi di rendicontazione al Gestore del SII sono indispensabili ai fini del supporto fornito da quest'ultimo all'Autorità nel monitoraggio del processo di riconoscimento automatico dei *bonus* sociali.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 433/2024/E/com l'Autorità ha approvato un programma di cinque verifiche ispettive, in materia di erogazione dei *bonus* sociali elettrico e gas, nei confronti di altrettante imprese di vendita, tra cui Vivigas S.p.a. (di seguito Vivigas o società), individuate in base a reiterate criticità nel rispetto delle disposizioni che regolano la rendicontazione al SII, nonché in base alla numerosità dei *bonus* attivati e alla diversificazione della quota di mercato domestico servito di utenti aventi diritto al *bonus*;
- in attuazione di tale programma di controlli l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 19-20-21 novembre 2024 una verifica ispettiva presso la sede legale di Vivigas;
- successivamente alla verifica ispettiva la società ha trasmesso all'Autorità ulteriori informazioni e documenti (acquisiti in data 16 gennaio 2025 prot. Autorità 2566, 31 gennaio 2025 prot. Autorità 6645, 21 febbraio 2025 prot. Autorità 12810, 11 marzo 2025 prot. Autorità 17005, 19 marzo 2025 prot. Autorità 19034, 20 marzo 2025 prot. Autorità 19472, 17 aprile 2025 prot. Autorità 27378 e 12 maggio 2025 prot. Autorità 32763);
- dall'esame di tutti gli elementi acquisiti è emersa l'inosservanza da parte della società di alcune disposizioni in materia di *bonus* sociale; segnatamente:

- a) in violazione dell'articolo 11, comma 1, Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com Vivigas non ha erogato o non ha erogato in modo completo, a tutti gli aventi diritto, la componente tariffaria compensativa riconosciuta dall'impresa di distribuzione; la stessa società, infatti, ha ammesso – pur ribadendo il carattere meramente residuale del fenomeno – degli errori nell'erogazione dei *bonus* sociali negli anni 2021-2022-2023; a seguito di un'ampia analisi condotta da Vivigas, dopo la verifica ispettiva, sulla *totalità dei propri clienti* aventi diritto al *bonus* sociale con riguardo agli importi dei *bonus* non erogati o erogati parzialmente aventi competenza economica negli anni 2021-2022-2023, è emerso che l'importo complessivo dei *bonus* sociali dalla medesima non erogati ai clienti finali, pur avendo ricevuto le fatture e i relativi importi dal distributore, è pari a [REDACTED] euro (nota Vivigas acquisita con prot. Autorità 6645 del 31 gennaio 2025); successivamente, la società si è attivata per erogare detti *bonus* sociali agli aventi diritto e con le citate note 21 febbraio 2025, 11, 19 e 20 marzo 2025, 17 aprile 2025 e 12 maggio 2025 ha dichiarato e documentato di avere provveduto a erogare *bonus* sociali in precedenza non correttamente riconosciuti per complessivi [REDACTED] euro; alla data del 17 aprile 2025 residuerebbe un importo di quasi [REDACTED] euro di *bonus* sociali ancora da erogare, in ordine ai quali Vivigas ha dichiarato di avere chiesto supporto ad Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore dei processi del SII, riscontrando criticità ritenute dalla medesima non autonomamente risolvibili, al fine di poter poi valutare le eventuali ulteriori azioni da porre in essere (prot. Autorità 27378 del 17 aprile 2025 e 32763 del 12 maggio 2025); la società, inoltre, ha dichiarato e comprovato che nel corso delle analisi successive alla verifica ispettiva, condotte su tutti i clienti aventi diritto al *bonus* sociale nel periodo 2021-2023, sono emersi *bonus* sociali erogati da Vivigas in eccesso (rispetto agli importi ricevuti dai distributori e quindi dovuti) per un ammontare complessivo di [REDACTED] euro (prot. Autorità 32673 del 12 maggio 2025), di cui, tuttavia, non sarà chiesta la restituzione ai clienti finali interessati, a dimostrazione della volontà della società di risolvere pro-cliente la vicenda (prot. 12810 del 21 febbraio 2025 e prot. Autorità 27378 del 17 aprile 2025);
- b) in violazione dell'articolo 18, comma 1, dell'allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com, Vivigas fino alla data della verifica ispettiva non ha effettuato la prescritta rendicontazione bimestrale dei bonus erogati al SII secondo le modalità da questo definite; la società, infatti, ha dichiarato che, pur avendo “*provveduto a caricare nei tempi previsti i file csv con le informazioni necessarie previste per la rendicontazione*”, non ha “*mai ricevuto un riscontro o esito in merito a tali caricamenti, avvedendosi in sede di verifica che con ogni probabilità il motivo del mancato riscontro è da ricercarsi nel formato non zippato dei singoli file csv*” (punto 2.1, lettera e), della *check list* ispettiva); come già esposto, l’“*Allegato B Rendicontazione Bonus Sociale Erogato in attuazione della deliberazione 63/2021/R/com*” adottato dal Gestore del SII e pubblicato sul relativo sito *internet* prevede la

trasmissione della rendicontazione mediante *file* in formato .csv inseriti in un archivio compresso in formato .zip (paragrafo 4.1); la società in data 20 novembre 2024 ha provveduto a trasmettere al SII le rendicontazioni relative ai *bonus* sociali erogati per il periodo 2021-2024 secondo le prescritte modalità (doc 2.1.A allegato alla *check list*).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può avviare un procedimento sanzionatorio con eventuale chiusura con procedura semplificata, individuando, nella determinazione di avvio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni;
- nei casi di cui al citato articolo 13, comma 1, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvio, il destinatario del provvedimento finale può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere e rinuncia alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, il che produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 13, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 13, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di Vivigas S.p.a.;

- gli elementi acquisiti, anche tenuto conto di quanto dichiarato e documentato dalla società, oltre che in verifica ispettiva, con le citate note 16 e 31 gennaio 2025, 21 febbraio 2025, 11, 19 e 20 marzo 2025, 17 aprile 2025 e 12 maggio 2025, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza delle contestazioni, consentono, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo delle sanzioni che potrebbero essere irrogate all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, la violazione *sub a*), consistente nella mancata, incompleta e/o tardiva erogazione del *bonus* sociale elettrico e gas a tutti gli aventi diritto, contrasta con le disposizioni volte ad agevolare la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e risulta avere interessato il triennio 2021, 2022 e 2023. La violazione *sub b*), consistente nella mancata rendicontazione periodica al SII sui *bonus* sociali erogati secondo le modalità prescritte, contrasta con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di vigilanza dell'Autorità; tale violazione si è protratta dal 1° luglio 2021 (data di entrata in vigore dell'obbligo) fino a ottobre 2024 (nel mese di novembre 2024 la società ha rendicontato al SII sui *bonus* sociali erogati fino al bimestre settembre-ottobre 2024 secondo le modalità prescritte: cfr. punto 2.1 della *check list* e documento 2.1.A. allegato alla *check list*);
 - con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, quanto alla violazione *sub a*), assume rilievo la circostanza che, subito dopo la verifica ispettiva, Vivigas abbia svolto verifiche *su tutti i clienti finali* aventi diritto al *bonus* sociale nel triennio 2021, 2022 e 2023 e abbia provveduto a corrispondere nei mesi successivi i *bonus* sociali spettanti che non erano stati erogati per un ammontare complessivo pari, alla data del 17 aprile 2025, a ████████ euro (prot. Autorità 27378 del 17 aprile 2025 e 32763 del 12 maggio 2025). Per quanto riguarda la violazione *sub b*), assume rilievo la circostanza che in data 20 novembre 2024, nel corso della verifica ispettiva, e dunque prima dell'avvio del presente procedimento, la società abbia recuperato le rendicontazioni pregresse mediante trasmissione al SII dei file relativi ai *bonus* sociali erogati relativi agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, secondo le modalità definite dal Gestore del SII (punto 2.1 della *check list* e documento 2.1.A. allegato alla *check list*);
 - in merito alla *personalità dell'agente*, quanto alla violazione *sub a*), assume rilievo la circostanza che, con riguardo ai *bonus* sociali erogati da Vivigas in eccesso per un ammontare complessivo di ████████ euro (come comprovato con nota prot. Autorità 32763 del 12 maggio 2025), la società ha dichiarato che non ne chiederà la restituzione ai clienti finali interessati, a dimostrazione della propria buona fede e volontà di risolvere la vicenda a favore dei clienti (prot. 12810 del 21 febbraio 2025, prot. Autorità 27378 del 17 aprile 2025);

- in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, dall'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, chiuso al 30 giugno 2024, la società ha realizzato un fatturato pari a 354.350.176 euro;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare le sanzioni nella misura complessiva di 85.680, di cui 49.680 euro per la violazione *sub* lettera a) e 36.000 euro per la violazione *sub* lettera b).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ordine all'importo di quasi [REDACTED] euro di *bonus* sociali ancora da erogare alla data del 17 aprile 2025 relativi a [REDACTED] POD/PDR (nota 17 aprile 2025 prot. Autorità 27378 e nota 12 maggio 2025 prot. Autorità 32763), Vivigas, riscontrando criticità non autonomamente risolvibili, ha chiesto supporto ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di Gestore dei processi del SII, che con PEC dello scorso 30 aprile (acquisita con prot. Autorità 31239 del 6 maggio 2025) ha dato indicazioni operative per ciascun anno di competenza (2021, 2022 e 2023) dei *bonus* in questione;
- in ragione della prevalenza dell'interesse all'adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la risoluzione o, nei casi in cui ciò non dipenda esclusivamente dalla società, il tentativo di risoluzione delle predette [REDACTED] posizioni costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni sopra indicate.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Vivigas S.p.a. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di *bonus* sociale elettrico e gas e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di euro 85.680 (ottantacinquemilaseicentottanta), di cui:
 - euro 49.680 (quarantanovemilaseicentottanta) per la violazione dell'art. 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - euro 36.000 (trentaseimila) per la violazione dell'art. 18, comma 1, dell'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com;
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basano le contestazioni di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, **previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alla**

- violazione contestata al punto *sub a*)** del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura pari ad un terzo dell'importo complessivamente quantificato al precedente punto 2, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione **“Comunicati per operatori Pagamento Sanzioni Arera tramite pagoPA”** del sito istituzionale dell'Autorità, selezionando “Vai al pagamento” e poi “Crea pagamento spontaneo” ed indicando, oltre ai dati del debitore, nel “Dettaglio pagamento” “Fondo Sanzioni Arera”, l'importo ridotto di **euro 28.560,00** nonché, nel campo causale, “Fondo Sanzioni Arera determinazione DSAI/11/2025/com”;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, sanzioni di ammontare anche più elevato di quelle quantificate al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento delle sanzioni amministrative ridotte di cui al punto 4 i., previo adempimento debitamente documentato degli obblighi di cui alla violazione contestata al punto *sub a*) del secondo considerato – che dovranno essere comunicati all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di designare, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Veronica Olmari, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione nei Mercati Energetici della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 140 (centoquaranta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, il termine per la comunicazione del provvedimento finale è di 250 (duecentocinquanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A della deliberazione 598/2023/E/com, possono

- presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Vivigas S.p.A. (P.IVA 13149000153) mediante PEC all'indirizzo amministrazione.vivigas@gigapec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 15 maggio 2025

Il Direttore

avv. Michele Passaro

Michele
Passaro
Autorità di
Regolazione
per Energia
Reti e
Ambiente
15.05.2025
16:58:26
GMT+02:00

